

nuovoRuolo

FONDATA DA BRUNO MAGARAGGIA


DOCUMENTI

Quindicinale del Sindacato
Avvocati e Procuratori di Lecce
aderente alla Federavvocati



Associato
all'Unione Stampa
Periodica Italiana

CELEBRATO A LECCE IL CONGRESSO DEL SIAP



Il tavolo della presidenza: da sinistra l'avv. A. Lino Spedicato, il Primo Presidente della Corte d'Appello di Lecce, dr. Arturo Moscato, il relatore prof. Giuseppe Di Federico, l'avv. Vittorio De Benedittis, l'avv. Salvatore Greco e l'avv. Franco Perrone

Relazione al V Congresso

Illustri Signori, Cari Colleghi,
per il Sindacato forense di Terra d'Otranto, il quale per una coincidenza causale - non certamente voluta - si era venuto a trovare nella condizione di celebrare il proprio Congresso ordinario, il quinto dalla sua fondazione, poco dopo il Congresso della Federavvocati, cui aderisce, e immediatamente prima della Conferenza nazionale della giustizia, lungamente attesa, è stata forte la suggestione di volgere lo sguardo al ruolo che l'avvocatura italiana può assumere in una prospettiva di riforma dell'ordinamento giudiziario, a indirizzare la propria indagine alle nuove funzioni che un'avvocatura libera e responsabile deve svolgere, nell'ambito dell'«azienda giustizia», se la VII disposizione transitoria e finale della Costituzione verrà mai finalmente attuata.

Ma se forte è stata la suggestione, altrettanto forti, seppure non vincenti, sono state le perplessità.

L'ampiezza e la complessità del tema e degli interessi «corporativi» delle varie categorie degli operatori della giustizia che esso suscita, il confronto con voi, illustri signori e graditissimi ospiti, ci avrebbero indotto certamente a rinunciare, se non avessimo deciso di presentarci con l'unica «presunzione» di gettare una pietra nello stagno; di provocare l'avviamento di un discorso che dovrà costituire l'impegno primario per i prossimi tre anni degli organi sociali che al termine di questa giornata eleggeremo; di uscire fuori dell'usuale schema della gestione dell'esistente per affrontare invece un momento di riflessione di progettualità e di impegno per tutti noi che ci proiettiamo verso un futuro meno pro-

blematico, non soltanto per i «chierici» del servizio giustizia, ma anche e soprattutto per i suoi utenti.

Scaturiscono così da queste osservazioni preliminari gli obiettivi e i limiti di questa relazione, che ho l'onore di svolgere a nome della segreteria del SIAP.

Obiettivi e limiti che sono comuni anche al tema dei rapporti tra l'avvocatura e le altre libere attività professionali, argomento che è reso di viva attualità dalla presentazione di una proposta di legge-quadro sulle libere professioni, che il Parlamento si avvia a discutere, nonchè dell'attentato che ai nostri quotidiani sacrifici viene con costanza sferrato dai rappresentanti di una partitocrazia e di un governo oligarchici e prepotenti, indifferenti - o meglio - non rispettosi neanche delle prerogative del libero Parlamento repubblicano.

Anche relativamente ai rapporti interprofessionali il nostro intento è quello di porre il problema, di dare delle mere indicazioni, più che di giungere a risultati esaustivi e completi di analisi e di proposte.

LE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

In una delle prime pagine della relazione preliminare alla

ALL'INTERNO

- I NUOVI DIRIGENTI DEL SIAP

- L'ARTICOLATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE - QUADRO SULLA DISCIPLINA DELLE LIBERE PROFESSIONI.

Conferenza nazionale della giustizia predisposta dal Ministro di Grazia e Giustizia, pagina tra quelle che il Sindacato forense ha apprezzato maggiormente, è affermata la necessità del capovolgimento della concezione della giustizia da momento di supremazia dello Stato a diritto della collettività. «L'istanza democratica - recita la relazione - esige che all'idea autoritaria del potere si sostituisca il dovere di rendere giustizia e, nei cittadini, il diritto di ottenerla».

Non dunque di «potere giudiziario», ma di «servizio giudiziario» si deve parlare, con il diritto del cittadino di ottenere una «resa di giustizia» in termini concreti e in tempi ragionevoli.

Se questa è, dunque, una delle vie che a parere dello stesso Ministro deve essere seguita per superare l'ormai lungo periodo di crisi in cui versa la giustizia, o quanto meno, per il recupero di credibilità da parte dei cittadini, non vi è chi non veda che bisogna affondare le mani nell'attuazione di quelle riforme che sono indispensabili per raggiungere lo scopo, prima fra tutte quella dell'ordinamento giudiziario, anche per dare esecuzione al primo capoverso della VII disposizione transitoria e finale della Carta costituzionale, con la quale il legislatore ordinario veniva impegnato dal costituente a riformare l'ordinamento giudiziario.

Il discorso della riforma dell'ordinamento giudiziario non può non prendere le mosse dell'invito solennemente rivolto dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga nel discorso pronunciato il 2 giugno 1986 in occasione della celebrazione del 40° anniversario della fondazione della Repubblica italiana innanzi alle Camere riunite in seduta congiunta.

Alla domanda di giustizia che è posta prepotentemente da ogni cittadino - diceva Cossiga - tutte le istituzioni pubbliche devono dare risposte adeguate, perchè non esiste regime di libertà senza giudici solo alla legge soggetti, indipendenti, che sentano come altissima dignità, e non come limitazione, l'essere esclusivamente al servizio della giustizia.

L'invito al Parlamento era quello di dare «**priorità incondizionata**» alle riforme del campo della giustizia: il nuovo codice di procedura penale, il nuovo codice di procedura civile, la legge generale di riforma dell'ordinamento giudiziario, riforme mature, prima che nella cultura giuridica del paese, nella coscienza civile della gente comune.

Sul problema della riforma dell'ordinamento giudiziario Cossiga diceva testualmente:

«Per la nuova legge generale sull'ordinamento giudiziario, sede la più appropriata per affrontare tanti delicati e complessi problemi aperti, nel rispetto del legittimo e libero esercizio di ogni altro diritto costituzionale, si tratta di onorare anche un adempimento costituzionale, ricomponendo in un contesto legislativo più direttamente e coerentemente ispirato ai principi e al disegno della nostra carta fondamentale, norme sopravvenute e giustapposte sull'ordito così distante e incongruo di una vecchia legislazione che appartiene al passato dei tempi e delle coscienze, inidonee a garantire in una moderna società democratica la giustizia nella libertà. Così esplicitamente richiede, fra l'altro, la prima delle norme poste con la VII disposizione transitoria e finale della Costituzione».

Certo non deve essere senza spiegazione il fatto che a distanza di quasi quaranta anni dalla promulgazione della Costituzione non si sia, non dico riformato l'ordinamento giudiziario, ma neanche mai presentato un progetto - dal governo o da una qualsiasi delle componenti partitiche presenti in parlamento - che ne prevedesse la riforma. Nè è

senza significato, evidentemente, che, al contrario, si siano promulgate varie leggi e leggine, spesso a tutela d'interessi quasi individuali, le quali, per dirla con il presidente Cossiga, si sono giustapposte su un ordito legislativo distante e incongruo, appartenente al passato dei tempi e delle coscienze.

Eppure il legislatore costituente aveva tanto compreso, da dettare una norma *ad hoc*, la necessità che l'ordinamento giudiziario, promulgato sotto il regime fascista, venisse riformato per adeguarlo ai nuovi dettati costituzionali che affermavano il principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura sottraendola al controllo di altri organi statuali.

Ma quale che possa essere stata la ragione della mancata attuazione di tale riforma, volta per volta individuata in una iniziale interpretazione riduttiva della Costituzione, o nella contrapposizione tra indirizzo politico e orientamento culturale e della magistratura, o nella tesi secondo cui l'epoca contemporanea presenterebbe caratteristiche tali da impedire la redazione di grandi leggi dotate di alta sistematicità com'è certamente l'ordinamento giudiziario; oppure, ancora, nella dipendenza degli organi supremi dello Stato dai partiti politici italiani, a loro volta prigionieri di una cultura settoriale epperò incapaci di affrontare i grandi problemi istituzionali, resta il fatto che tuttora non è stato adempiuto l'impegno costituzionale, nè si intravede quando ciò possa avvenire.

Un'altra delle ragioni che hanno impedito fino a ora l'attuazione della riforma dell'ordinamento giudiziario potrebbe essere individuata nel fatto che i suoi criteri informativi, tuttora formalmente in vigore, sono stati di fatto superati e sostituiti dalle varie leggi via via succedutesi nel tempo, fondamentalmente tra tutte la n. 185 del 24 marzo 1958 che disciplinò l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura.


E' evidente da questa succinta analisi che, nonostante l'autorevole invito del Presidente della Repubblica, non si intravedono all'orizzonte movimenti che possano far pensare a un'imminente iniziativa del governo o del parlamento per affrontare la soluzione di questo problema essenziale per un più corretto funzionamento dell'apparato giudiziario.

Su questo quadro d'insieme e sulle improbabili prospettive di un'imminente riforma dell'ordinamento giudiziario, auspicato ancora una volta anche nella mozione generale approvata nel recente Congresso della Federavvocati, si inserisce dunque la «pretesa» dell'avvocatura italiana di giocare un nuovo ruolo nell'ambito dell'«azienda giustizia».

La risposta - invero - postulerebbe la soluzione del problema preliminare se l'avvocato sia collaboratore del giudice e dell'amministrazione giudiziaria, oppure soltanto mandatario di una parte privata, cioè del cittadino che chiede giustizia, anche se protagonista indispensabile del processo in uno stato di diritto.

Trattasi di un problema sul quale il dibattito è tuttora aperto e la cui soluzione, che richiede una meditata riflessione, non è detto che non possa consistere nella scelta della terza via, quella della coesistenza dei due ruoli dell'avvocato, una volta distinto bene il momento amministrativo del servizio giustizia dal suo momento giurisdizionale.

In altri termini, l'avvocatura come apparato, come ordinamento, ben può, a nostro modo di vedere, collaborare con gli altri organi che contribuiscono alla migliore amministrazione del servizio giustizia, mentre l'avvocato, come



L'avv. A. Lino Spedicato svolge la relazione

portatore d'interessi soggettivi e individuali, sarà sempre dialetticamente distinto dal giudice che dovrà somministrare giustizia nel caso concreto.

D'altronde, nella stessa relazione ministeriale si ribadisce, da un lato, che l'opera dell'avvocato costituisce «presidio di garanzie di civiltà giuridica e di democrazia giudiziaria» e, dall'altro, che l'avvocato è «elemento attivo nella resa di giustizia e come tale partecipa alla produzione del servizio giudiziario, con pari dignità rispetto agli altri protagonisti di giustizia».

Anche il V Congresso dell'O.N.U., svoltosi nel settembre dell'anno scorso a Milano, ha sottolineato, in una sua specifica risoluzione, la stretta connessione tra l'opera dell'avvocato e l'attività giudiziaria, cosicché «il ruolo dell'avvocatura e quello della magistratura si completano e si rafforzano come facenti parte integrante del medesimo sistema giudiziario».

La relazione preliminare alla Conferenza nazionale della giustizia ha dunque svolto la funzione e ha avuto il merito di riproporre prepotentemente all'attenzione degli operatori del diritto il problema del nuovo ruolo che l'avvocatura italiana deve finalmente svolgere nell'ambito del servizio giustizia.

Analoghi segnali provengono anche da altri fronti.

Una recente proposta di legge, della quale parleremo più avanti, avente ad oggetto la concessione di delega al Governo per l'emanazione di norme sulla disciplina delle libere professioni, cd legge-quadro, prevede la partecipazione degli organi professionali alle attività pubbliche (amministrative e legislative) di specifico interesse professionale.

In definitiva, i tempi sembrano maturi per una legittimazione sul piano istituzionale del ruolo e della funzione dell'avvocatura e per il suo coinvolgimento attivo nell'amministrazione dell'apparato giudiziario. Così come sono maturi perché il Sindacato forense venga sistematicamente consultato, quanto meno, in ordine a tutta la problematica relativa all'organizzazione e alla gestione dei servizi giudiziari, atteso che ogni loro disfunzione riverbera i suoi effetti negativi sul difensore e sugli utenti del servizio.

La soluzione del problema in questi termini eliminerebbe,

d'altra parte, molto del superfluo contenzioso esistente tra sindacati forensi e consigli degli ordini, dando finalmente ragione alla nostra vecchia tesi della distinzione dei compiti tra consigli che, come enti pubblici, sono delegati alla tenuta degli albi e all'esercizio dell'azione disciplinare, e libere associazioni forensi, che rappresentano gli interessi politici e morali della categoria.

Con apprezzabile tempismo gli ordini forensi pugliesi, con le osservazioni e proposte alla relazione ministeriale, hanno ribadito, con inusuale energia, l'esigenza di uscire dall'equivoco: o l'avvocatura deve stare «dentro la giustizia e a pieno titolo o fuori senza remore nella lotta democratica ma aperta contro un'istituzione che fa acqua da tutte le parti».

E' una battaglia che siamo pronti a combattere perché la sentiamo nostra, corrispondente a una linea politica che è sempre appartenuta al libero sindacalismo forense.

GLI AVVOCATI E GLI ALTRI LIBERI PROFESSIONISTI

Le recenti vicende relative alla cd «tassa sulla salute» hanno riproposto prepotentemente l'esigenza di un raccordo organico e funzionale tra l'avvocatura e le altre categorie di liberi professionisti.

Fin dal suo apparire il contributo sanitario è apparso iniquo e punitivo soprattutto nei confronti dei lavoratori autonomi e, segnatamente, dei liberi professionisti, discriminati rispetto alle altre categorie di lavoratori.

Al fiorire delle iniziative, politiche e giudiziarie, che le rappresentanze organizzate delle libere professioni hanno intrapreso contro la tassa, non sempre si è data, un pò per pigrizia, un pò per arroganza, un pò per accettazione passiva di un'ennesima imposizione fiscale, convinta adesione da parte dei singoli professionisti. Soprattutto non si è capito che anche il ricorso al giudice poteva assumere il valore di una testimonianza e di una presenza politica.

E' anche frutto di questa pigrizia il rischio che i liberi professionisti corrano di pagare, anche nel 1987, la «tassa» in misura uguale, se non più pesante, rispetto a quest'anno.

Il Sindacato forense rivendica a sè il merito di aver ottenuto, intervenendo nel processo pendente innanzi alla Pretura del lavoro di Roma, la sospensione dell'obbligo di pagamento del contributo, sospensione di cui hanno beneficiato soltanto quel centinaio o poco più di colleghi che hanno sottoscritto il nostro ricorso.

Ma il problema non sta qui! Sta invece nel superamento di una mentalità individualistica che mal si concilia con la tutela d'interessi collettivi diffusi.

L'esigenza di una maggiore e più organica cooperazione tra tutti i professionisti è funzionale non soltanto per la tutela degli interessi morali e materiali della categoria, ma anche per la soluzione dei problemi riguardanti le riforme legislative e le strutture, com'è dimostrato dall'iniziativa parlamentare cui ho accennato prima.

Il 31 luglio 1986 è stata presentata in Parlamento la proposta di legge n. 3945 concernente la delega al governo a emanare entro 6 mesi dell'entrata in vigore norme aventi valore di legge per la disciplina-quadro delle professioni intellettuali.

Le ragioni dell'iniziativa ci sono state spiegate, nel recente Congresso della Federavvocati, dal primo firmatario della proposta, on. avv. Vincenzo La Russa.

Tra l'altro, nei cassetti delle Commissioni parlamentari di giustizia giacciono circa cento tra progetti, proposte e disegni di legge d'istituzione di nuovi ordinamenti professionali,

continua in 5ª pagina

TESTO

della proposta di legge - quadro sulla disciplina delle libere professioni

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la disciplina-quadro delle professioni intellettuali.

2. Le norme delegate dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) realizzare un'organica sistemazione dell'ordinamento delle professioni intellettuali, con riferimento sia ai settori di attività già individuati sia ai settori di più recente evidenza anche in relazione agli sviluppi tecnologici e sociali, prevedendo per ciascuna categoria la determinazione del rispettivo settore di attività;

2) assicurare per ciascuna professione intellettuale l'accesso previo conseguimento del relativo titolo di studio accademico e dopo il superamento di un esame di stato di abilitazione da sostenersi dopo lo svolgimento di un periodo di effettiva pratica professionale;

3) disciplinare la materia delle incompatibilità tra le varie professioni e tra attività professionale e attività di altro tipo (lavoro subordinato, esercizio del commercio, incarichi e funzioni pubbliche), prevedendo per le attività professionali lo svolgimento sia in forma singola sia in forma associata, distinguendo quest'ultima ipotesi dalle società professionali, e prevedendo una particolare regolamentazione per gli uffici costituiti presso enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività sostanzialmente professionale;

4) assicurare l'autonomia di gestione delle varie professioni attraverso l'attività degli ordini e collegi professionali e disciplinare organicamente i controlli riservati alla amministrazione dello Stato sugli organi di gestione delle professioni, distinti secondo i vari tipi professionali;

5) dettare criteri univoci e precisi per la determinazione delle tariffe professionali e per l'individuazione dei principi deontologici ai quali deve ispirarsi l'attività professionale;

6) assicurare l'effettiva libertà di

esercizio professionale, anche attraverso una adeguata disciplina del segreto;

7) disciplinare organicamente gli organi di gestione autonoma delle professioni stabilendo regole comuni per quanto concerne:

a) organizzazione periferica e nazionale e sua costituzione;

b) composizione degli organi di gestione e loro durata in carica;

c) contribuzione degli iscritti e amministrazione del patrimonio e delle entrate;

d) costituzione degli organi di gestione secondo criteri democratici idonei ad assicurare una effettiva rappresentanza delle minoranze;

e) determinazione delle competenze specifiche degli organi di gestione e dei criteri da osservare nell'esercizio delle relative attività in modo da assicurare una piena trasparenza nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche;

f) precisazione dei rapporti tra organi periferici e centrale con specifico riferimento al regime giuridico degli atti di specifica competenza coordinando le relative forme di impugnazione degli atti con i principi costituzionali in tema di giurisdizione;

8) determinare i criteri per l'accesso alle professioni ed i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale, precisando altresì le forme e le modalità di controllo dell'attività professionale anche ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da attribuire agli organi di gestione assicurando sempre la garanzia di difesa dell'incolpato, stabilendo per quanto possibile in modo specifico gli obblighi ed i doveri gravanti sul professionista e limitando al massimo il carattere discrezionale del controllo su di esso svolto;

9) disciplinare organicamente i procedimenti amministrativi di pertinenza degli organi di gestione della professione, secondo criteri uniformi;

10) prevedere forme di coordinamento e di collaborazione tra le varie professioni per la tutela degli interessi

comuni ed assicurare la partecipazione degli organi professionali alle attività pubbliche (amministrative e legislative) di specifico interesse professionale;

11) stabilire criteri per l'estensione della disciplina della legge quadro alle nuove professioni la cui determinazione venga effettuata in sede legislativa, prevedendo che la concreta regolamentazione di esse venga disposta con atti amministrativi e che nello stesso modo vengano approvate le modificazioni degli specifici ordinamenti professionali (sia di nuova individuazione, sia già esistenti) che si rendessero in futuro necessarie.

ART. 2.

1. Le norme delegate di cui all'articolo 1 sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Qualora il parere previsto nel comma 1 non sia espresso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, si provvede ugualmente all'emanazione dei decreti delegati.

ART. 3.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 2, si provvederà, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro competente per materia, all'adeguamento degli specifici ordinamenti professionali alle disposizioni ed ai principi contenuti nei decreti delegati.

2. Decorso il termine indicato nel comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni degli specifici ordinamenti professionali che non abbiano formato oggetto di adeguamento ed i relativi ordinamenti professionali sono regolati applicando esclusivamente la disciplina dei decreti delegati.

Credito Popolare Salentino

CONDIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI DELLA GIUSTIZIA

LECCE Piazza S. Oronzo, 5 - Tel. 46406

di riforma di quelli desueti, di estensione del segreto professionale a categorie di lavoratori che oggi non l'hanno.

Se le Commissioni dovessero chiudere i loro cassetti, senza far affluire altro lavoro, per lo smaltimento di quello esistente occorrerebbero non meno di 37 anni, sicchè non si comprende per quale motivo il progetto di riforma dell'ordinamento forense dovrebbe essere esaminato con priorità rispetto agli altri 99 giacenti in Parlamento.

Se dunque è ragionevole prevedere che le Camere finiranno col privilegiare la legge-quadro, che in uno solo colpo eliminerebbe la necessità dell'approvazione di numerosi altri provvedimenti, non è forse altrettanto ragionevole affermare che è necessario e indilazionabile costituire un organismo di raccordo tra le varie categorie di liberi professionisti per l'analisi e lo studio di tutti i problemi inerenti l'approvazione di una siffatta proposta di legge?

Tale organismo di raccordo avrebbe la funzione di studiare metodicamente e approfonditamente ogni singolo aspetto del progetto normativo che, dovendo necessariamente avere un alto grado di sistematicità, presenterà indubbiamente svariate interconnessioni e diversi problemi di non facile soluzione, nonchè di compiere un lavoro di sintesi e di elaborazione di proposte concrete da confrontare, come interlocutore unico e privilegiato, con il potere legislativo, impedendo così che sia quest'ultimo a dover mediare tra soluzioni diverse, contrastanti, cui solo una miope difesa d'interessi di gruppo potrebbe impedire di essere unitarie.

L'argomento merita un approfondimento ben più ampio di quanto non sia consentito in questa sede. La segreteria uscente auspica che il Congresso impegni la nuova dirigenza sindacale a prendere immediati contatti con le altre rappresentanze provinciali delle professioni intellettuali per l'organizzazione di un convegno di studio nell'interessante tema da fare svolgere entro l'anno 1987.

La relazione della segreteria del Sindacato forense di Terra d'Otranto si astiene volutamente da un esame del merito

della proposta di legge di cui parliamo e dal formulare un qualsivoglia valutazione su di essa. Questo non soltanto per rimanere nei limiti che ci siamo imposti, ma anche per rispetto alle altre categorie professionali con le quali auspichiamo un confronto sull'argomento, e, infine, perchè tale proposta ribalta la «filosofia» finora seguita da tutte le componenti, istituzionali e associative, dell'avvocatura, che hanno sempre richiesto la rapida riforma dell'ordinamento del 1933, sicchè appare urgente e indilazionabile, an-

che da parte di noi avvocati, una presa di posizione sull'argomento.

IL MESSAGGIO DI BRUNO MAGARAGGIA

«Cari Colleghi, concludendo queste mie osservazioni di certo non esaustive, io sento il bisogno di dovere rivolgere un appello a voi tutti presenti ed assenti.

Questi primi dieci anni del sindacato mi hanno insegnato che la battaglia per portare avanti la modernizzazione della nostra professione e della giustizia in generale è dura e difficile. Alla base di tutto esistono volontà, sacrificio ed abnegazione che alla fine danno i loro frutti.

Nessuno pensi che i problemi si risolvono da soli o che ciascuno possa bastare a sè stesso. Per un vero salto di qualità occorre un mutamento del nostro modo di essere e di fare gli avvocati sia sul piano individuale che su quello collettivo.

La società ha sempre avuto bisogno di tecnici specializzati ma soprattutto essa ha sete di uomini all'altezza di comprenderne le esigenze più vaste e complessive specie se gli operatori intellettuali, di cui ha la fortuna di disporre, occupano degli osservatori particolari qual'è quello in cui noi agiamo.

Purtroppo la separatezza in cui talvolta abbiamo amato immergerci ci ha nociuto sensibilmente. Ma è proprio contro questo stato di cose che il Sindacato si pone e per il quale ho ritenuto doveroso ed esaltante spendere le energie di cui disponevo insieme con i colleghi della Presidenza, della Segreteria e del Direttivo cui va tutta la mia stima ed il mio ringraziamento, in un momento in cui, lasciando questo posto di grave responsabilità, confermo la mia disponibilità a fianco dei nuovi dirigenti per le battaglie future».

Con le parole che vi ho appena letto, illustri ospiti e cari colleghi, il 15 ottobre del 1983 l'avv. Bruno Magaraggia concludeva la sua decennale esperienza di segretario del Sindacato forense di Lecce. Nessuno allora pensava che esse avrebbero assunto di lì a poco più di un anno il significato e il valore di un testamento spirituale.

Un destino tragico e incredibile sottrasse Bruno alla sua famiglia, ai suoi amici, al suo sindacato, al quale, nonostante il passaggio del testimone, egli aveva continuato a dedicare con somma generosità ogni sua energia fino all'ultimo giorno della sua breve ma intensa esperienza terrena.

Ho voluto ricordarlo a voi e a me con le sue stesse parole, con la consapevolezza che esse, oltre che essere tuttora attuali, rendono meglio di ogni mia espressione omaggio all'avvocato, all'amico che non c'è più.

I NUOVI DIRIGENTI DEL S.I.A.P. ELETTI NELL'ASSEMBLEA DEL 6 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA

De Benedittis Vittorio - Presidente, Indirli Mario - Vice Presidente, Mazzotta Francesco - Vice Presidente, Pellegrino Giovanni - Vice Presidente

CONSIGLIO DIRETTIVO

Cardone Giacomo, Coppola Angelo, De Giorgi Antonio, De Giorgi Luigi, De Vitis Salvatore, Forcignanò Pierangelo, Garrisi Umberto, Innocente Salvatore, Mariano Luigi, Napolitano Enzo, Panzera Cesario, Perrone Franco, Piccolo Alfredo, Porcari Italo, Poso Pasquale, Richetti Silla, Rigliaco Fedele, Rizzo Fulvio, Romita Mario, Rossena Giovanni, Signore Italo, Spedicato Lino, Stefanizzo Nicola, Torricelli Eliana, Vernaleone Vittorio.

MEMBRI DI DIRITTO DEL C. D.

Caroli-Casavola Francesco, De Matteis Ruggero, Fusaro Francesco, Magaraggia Giuseppe, Marini Mario, Sansonetti Mario, Torricelli Valentino, Bellini Giovanni.

PROBIVIRI

Fumarola Paolo - Presidente, Flaccassovitti Francesco - Componente, Centonze Gaetano - Componente

REVISORI DEI CONTI

Indraccolo Ersilio - Presidente, Coppola Francesco - Componente, Russo Luigi - Componente - Rubino Emilio - Componente Supplente.

LA CRISI DELLA GIUSTIZIA

Dall'avv. Cesare Taurino riceviamo e volentieri pubblichiamo

Siamo, ormai, abituati a sentire che la «Giustizia» in Italia non funziona come dovrebbe anche perchè i Tribunali e le Corti di Appello sono sguarniti non solo di giudici, ma anche di cancellieri, di ufficiali giudiziari e di ausiliari.

D'altra parte, attualmente le Preture, sulle quali, a cagione della aumentata competenza, grava una notevole mole di affari, anche con riguardo alle controversie di «lavoro», non possono andare avanti.

Le conseguenze disastrose di tale stato non possono non riversarsi sul cittadino e sulla credibilità delle istituzioni statali.

E' notorio che il privato, leso in un suo diritto e interesse legittimo, non si rivolge più con fiducia alla «giustizia» in quanto sa che la definizione di ogni processo si fa attendere per sette - otto anni, quando cioè ogni aspettativa giuridica è resa evanescente dalla inutile sentenza. Ogni giorno si assiste - anche a Lecce e provincia - ad un rinvio di cause di oltre un anno solo perchè il tale giudice viene spostato dal Tribunale alla Corte di Appello, o perchè il tale altro magistrato è stato trasferito a Roma presso il cons. sup. della magistratura, o perchè deve far parte di collegi giudicanti in materia sportiva o tributaria, e così via.

Siamo di fronte a carenze spaventose di attività giudiziaria per le quali occorre, con forza, porre rimedi seri e radicali. Il cittadino che non può intendere queste ed altre falle della amministrazione della giustizia in Italia, inveisce contro avvocati e magistrati che non possono, allo stato attuale delle cose, arrecare alcun valido contributo risolutorio. Di qui la necessità che il ministro per la giustizia si faccia promotore, nell'interesse della collettività, di un piano organico e realistico di ristrutturazione dell'apparato giudiziario nel suo complesso.

E' necessario che venga modificata - come è stato osservato recentemente in un convegno tenutosi a Torino dall'avv. Franco Grande Stevens, presidente del cons. nazionale forense, l'attuale legge riguardante la nomina e il modo di reclutamento dei magistrati, in maniera che i posti vacanti di giudici vengano coperti anche da avvocati che abbiano esercitato, onestamente e

dignitosamente, la professione per almeno 15 anni.

E' necessario che venga rivista la figura del Pretore onorario che è un avvocato che liberamente esercita da una parte, mentre dall'altra rende giustizia nello stesso distretto dove fa l'avvocato! Tali avvocati che spendono energie lavorative senza alcun compenso, dovrebbero essere posti, come i Conciliatori divenuti importanti ormai, nelle condizioni per poter scegliere tra la professione forense libera e l'attività di magistrato a tempo pieno.

La professione di avvocato va migliorata nella sua dignità (morale e giuridica) in maniera che ognuno veda nella figura del professionista l'effettivo collaboratore della giustizia che vive

i drammi della gente comune, giorno per giorno, al servizio della quale pone le sue qualità.

E' necessario che il rapporto tra Giudice - che esercita una funzione sociale indefettibile, perchè attiene alla giustizia tra gli uomini - e Avvocato venga regolato su basi nuove e tali che la professionalità e il ruolo del difensore splendano di luce propria. D'altronde, è noto che senza il difensore ogni processo è NULLO giuridicamente. Di qui la necessità che il legislatore dia luogo alla riforma dei codici, con particolare riguardo alla procedura penale, che sono i pilastri sui quali si regge la convivenza civile organizzata a Stato di diritto.

Cesare Taurino

XIX Congresso Nazionale Giuridico Forense

(Ancona dal 9 al 13 - 9 - 1987)

Il Comitato organizzatore del XIX Congresso Nazionale Giuridico Forense ha proposto all'Assemblea dei Presidenti degli Ordini il seguente tema congressuale: *I protagonisti del processo. Doveri e responsabilità dell'avvocato di fronte alla crisi istituzionale, e i seguenti sottotemi: 1) Requisiti morali e*

tecnico-professionali necessari all'avvocato; formazione dei giovani. 2) Il rapporto di mandato professionale: l'avvocato, il c.d. avvocato convenzionato e il giurista d'impresa. 3) Processo, protagonismo e mezzi di informazione. 4) Strutture e organizzazione degli studi professionali.

